

CITTA' DI
CALOLZIOCORTE



PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' AGGIORNAMENTO

Triennio 2016/2018

(art. 11, c. 2 del D. Lgs. 27.10.2009, n. 150)

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Comune di Calolziocorte è situato in Piazza Vittorio Veneto n. 13, e dispone di n. 3 sedi distaccate (Asilo Nido, Biblioteca e Centro Giovanile).

Accanto agli organi di indirizzo politico amministrativo previsti e disciplinati dalla legge (Consiglio comunale - con in seno 4 Commissioni consiliari permanenti -, Giunta e Sindaco), la struttura organizzativa del Comune è articolata in n. 5 settori: Servizi Istituzionali, Servizi Economico Finanziari, Servizi del Territorio, Servizi alla Persona e alla Famiglia, Polizia Locale e Commercio.

Per ogni Settore sono state istituite le Posizioni Organizzative.

Le funzioni fondamentali dei comuni, fissate da ultimo dall'art. 19, comma 1, del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono le seguenti:

- a) Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
- e) Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossioni dei relativi tributi;
- g) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, comma 4, della Costituzione;
- h) Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

Il Segretario Comunale assicura il coordinamento e l'unità dell'azione amministrativa.

DATI RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE ED ALLA STRUTTURA

Sindaco: Cesare Valsecchi
Giunta: 5 assessori
Consiglio comunale: 16 consiglieri
Mandato amministrativo: 2013/2018
Segretario Generale: 1
Dirigenti Comunali: 0
Titolari Posizione Organizzativa: 5
Dipendenti comunali: 60
Partecipazioni societarie: 2

PREMESSA

Le recenti e numerose modifiche normative, introdotte nell'ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica Amministrazione, impongono agli Enti Locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti organizzativi e normativi, al fine di rendere la propria struttura più efficace, efficiente, economica ed, al contempo, più moderna e performante.

I rapidi e continui sviluppi tecnologici consentono un'accessibilità ed una conoscibilità dell'attività amministrativa sempre più ampia ed incisiva, a beneficio dei cittadini e dell'intera collettività. Il diritto, riconosciuto ad ogni cittadino, di accedere a tutti i documenti amministrativi, sancito dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. si arricchisce di numerose disposizioni che hanno reso obbligatoria, da parte delle pubbliche amministrazioni, la conoscibilità alla collettività di alcune tipologie di atti ed informazioni, attraverso l'utilizzo dei nuovi supporti informatici e telematici.

In generale, il D.Lgs n. 150/2009 e s.m.i. delineava un nuovo sistema di ottimizzazione della produttività e dell'efficienza amministrativa, dettando, all'art.11, specifiche disposizioni in materia di trasparenza.

Il comma 1 della disposizione, sopra menzionata, definiva la "trasparenza" come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento di pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali ed all'utilizzo delle risorse per perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità. Il comma 3, del medesimo articolo, prescrive che le Amministrazioni garantiscano la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione.

La finalità dell'istituto della Trasparenza è volta a favorire la partecipazione dei cittadini all'attività delle Pubbliche Amministrazioni ed è funzionale a tre scopi:

- 1) sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo della gestione delle performance per consentirne il miglioramento;
- 2) assicurare la conoscenza da parte dei cittadini dei servizi resi dall'amministrazione, delle loro caratteristiche qualitative e quantitative nonché delle loro modalità di erogazione;
- 3) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità.

Nell'ambito della disciplina di dettaglio, volta ad individuare le modalità attuative della trasparenza, l'art.11 contempla un nuovo strumento di programmazione dell'attività amministrativa, denominato "Piano triennale della trasparenza e dell'integrità".

Il D.Lgs. 14.03.2013, n.33, portante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” è stato emanato in virtù della delega contenuta nella Legge 06.11.2012, n.190, cd. anticorruzione, che ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione.

Il Decreto n.33/2013, abrogando l’art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009, ha ribadito che la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Lo stesso Decreto ha esteso, con gli articoli 10 e 11, comma 1, a tutte le amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, e quindi anche agli enti locali, l’obbligo di adottare e aggiornare annualmente, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti, il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ed ha stabilito che il Programma deve essere collegato al Piano triennale della prevenzione della corruzione e che, a tal fine, di norma, il Programma costituisce una sezione di detto Piano.

Gli enti territoriali sono tenuti a dare comunque corso alle disposizioni immediatamente precettive del D. Lgs. n.33/2013.

La deliberazione della CIVIT (ora ANAC – Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la trasparenza delle amministrazioni pubbliche) n. 50/2013 portante le “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014 – 2016” continua a trovare applicazione.

Il Decreto di riordino ribadisce che la trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Il Programma per la trasparenza costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle Amministrazioni Pubbliche, ancorata al concetto di “performance”. Infatti, le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi nella condizione di valutare se, come, quando e con quali risorse gli obiettivi vengono raggiunti. Inoltre, la pubblicizzazione dei dati relativi alla performance sui siti delle amministrazioni rende comparabili i risultati conseguiti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita. E’, pertanto, il concetto stesso di performance che richiede l’implementazione di un sistema volto a garantire effettiva conoscibilità e comparabilità dell’agire delle amministrazioni.

La recente approvazione della legge 124/2015 (Legge Madia) modifica e amplia ulteriormente il concetto di trasparenza, sia con la prossima razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale, sia attraverso l’adesione ai principi del FOIA (*Freedom Of Information Act*) che prevede : *“il riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati ..”*

Il Programma per la prima volta è stato approvato con deliberazione della G.C. n. 91 del 08/10/2012, **aggiornato con deliberazioni n. 6 del 27/01/2014 e n. 9 del 26/01/2015** ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. Con il presente atto si procede all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità allo scopo di consolidare e sviluppare obiettivi e azioni individuati dall’amministrazione con il programma **2015-2017**.

Con la redazione del presente aggiornamento al Programma Triennale per la Trasparenza, il Comune di Calolziocorte vuole indicare le principali azioni e linee di intervento che intende perseguire, nell'arco del triennio 2016-2018, in tema di trasparenza e sviluppo della cultura della legalità, sia all'interno della struttura comunale sia nella società civile. Il programma, aggiornato ogni anno, si pone quindi come strumento rivolto essenzialmente ai cittadini e alle imprese e per questo ne è stata privilegiata la chiarezza e comprensibilità dei contenuti.

Il documento viene redatto nel rispetto delle vigenti norme in tema di trasparenza nonché delle direttive emanate dalla ANAC (ex CIVIT) , giusta delibere n.6/2010, n.105/2010, n.2/2012, n.50/2013 e n. 77/2013, e delle “Linee guida in materia di trasparenza ed integrità”, elaborate dall'ANCI, indica le principali azioni e le linee di intervento che il Comune di Calolziocorte intende seguire nell'arco del triennio 2015-2017 in tema di trasparenza.

Le misure previste sono collegate con quelle previste dal Piano di prevenzione della corruzione che viene redatto e proposto dal Segretario Generale che riveste il ruolo di Responsabile per la prevenzione della corruzione. Nel Programma della trasparenza devono essere indicate le iniziative atte a garantire la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità, assicurando il coordinamento e la coerenza con i contenuti del Piano di Prevenzione della corruzione. Gli obiettivi che vengono indicati nel presente Programma sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa del Comune di Calolziocorte, da inserire nel P.E.G. 2016 – Piano delle Performance 2015/2017.

LE PRINCIPALI NOVITÀ

Il Piano non presenta novità sostanziali rispetto al precedente, riferito al triennio 2015/2017, che invece registrava qualche novità, rispetto alla programmazione precedente, per la necessità di dare applicazione alla deliberazione n. 50/2013 del 4 luglio 2013 con la quale ANAC (allora era CiVIT) aveva approvato le *Linee guida per l'aggiornamento del programma per la trasparenza e l'integrità 2014-2016*, ma tende alla ricerca di un miglioramento continuo al fine di mettere a disposizione dei cittadini uno strumento di base completo, aggiornato e di facile consultazione, sul quale sarà possibile anche in futuro prevedere miglioramenti ed integrazioni.

Il Programma segue le indicazioni già approvate nel precedente documento riferito al triennio 2015/2017 ed approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9/2015. In un apposito elenco allegato sono riportati gli adempimenti previsti dalla normativa in materia e le scadenze per la loro attuazione e aggiornamenti. È stata data attuazione agli obblighi di pubblicità in materia di contratti pubblici previsti dalla legge 190/2012, si è provveduto al monitoraggio dei tempi procedurali e alla pubblicazione delle determinazioni dei Responsabili di Settore, garantendo così la loro visibilità. È stata data attuazione all'istituto dell'accesso civico ed è stato effettuato il collegamento tra il Piano della Performance e il Programma Triennale 2014-2016 mediante la previsione di un'apposita scheda PEG. Non vi sono state richieste di accesso civico.

Nell'anno 2015 è stato adottato il nuovo sito internet comunale con tecnologia più avanzata in grado di garantire il requisito della piena accessibilità e l'utilizzo dello strumento operativo “ La Bussola della trasparenza “

Il Programma Triennale della Trasparenza deve rappresentare altresì lo strumento che permette di informare cittadini e imprese riguardo a obiettivi posti e risultati conseguiti.

A questo proposito il Comune di Calolziocorte sta adottando uno strumento strategico di pianificazione che lega e correla i principali piani e programmi dell'Ente. Si tratta del Documento Unico di Programmazione (DUP), strumento che costituisce, nel rispetto del principio del

coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e che si compone di due sezioni: la sezione strategica, con orizzonte temporale pari al mandato amministrativo e la sezione operativa, collegata temporalmente al bilancio di previsione.

PRINCIPI GENERALI

Nella fase di avvio del programma ci si è concentrati sull'individuazione dei dati e delle informazioni da pubblicare sul sito, sulla loro sistematizzazione secondo le linee guida prima e le prescrizioni successivamente formulate dall'Autorità, sulla base delle previsioni di legge.

Questa attività ha coinvolto tutti i settori dell'ente e ha fatto emergere una realtà organizzativa fortemente settorializzata. In concreto, prendendo spunto dall'ampia portata del concetto di trasparenza fatto proprio dal legislatore, ci si è concentrati sulla effettiva visibilità dei dati.

Ora si è arrivati ad una normalizzazione delle conoscenze, degli istituti, delle procedure e dei processi di lavoro, in modo tale che la trasparenza non viene intesa dai dipendenti come un segmento aggiuntivo rispetto all'attività ordinaria dell'ente, un adempimento pesante e ulteriore tra i molti già eseguiti, ma costituisce un elemento intrinseco del suo stesso modo di operare. In questo senso e facendo proprie le raccomandazioni dell'A.N.AC., gli obiettivi di trasparenza devono entrare, tra gli obiettivi strategici assegnati a ciascuna unità organizzativa dell'ente.

Con il presente aggiornamento pertanto si vuole cercare di continuare ad ampliare gli ambiti della trasparenza, sia in termini quantitativi, che e soprattutto qualitativi: completezza, tempestività, aggiornamento, comprensibilità, strutture logiche semplici, nel rispetto dei principi della libera disponibilità e del riutilizzo, per consentire e favorire la partecipazione dei cittadini alle fasi del ciclo di gestione della performance, la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche qualitative e le modalità di erogazione degli stessi.

Obiettivi di trasparenza di breve periodo (2016):

1. revisione periodica dell'elenco dei procedimenti ad istanza di parte;
2. inserimento della modulistica dell'ente e sua progressiva sostituzione con moduli editabili o compilabili online per ogni procedimento informatizzato;
3. Attivazione nuovi servizi on-line, entro il 31 dicembre 2016
4. pubblicazione di report sul grado di realizzazione degli obiettivi strategici dell'ente sulla base dei dati provenienti dal controllo di gestione;
5. Attivazione flussi automatici dei dati, verifiche ed eventuali integrazioni
6. Migrazione amministrazione trasparente in un nuovo applicativo software e formazione del personale per aumentare l'efficacia dell'interoperabilità dell'albero della trasparenza una volta attivati tutti i flussi automatici dei dati
7. Studio di ulteriori applicativi interattivi.

Obiettivi di trasparenza di lungo periodo (2017-2018):

1. Aggiornamento del Programma per la Trasparenza, entro il 31 gennaio
2. inserimento di tutta la modulistica dell'ente e sua progressiva sostituzione con moduli editabili o compilabili online;
4. attivazione nuovi servizi on-line;
5. rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti per mettere meglio a fuoco i bisogni informativi degli *stakeholder* interni ed esterni all'amministrazione
6. Studio di ulteriori applicativi interattivi.

SOGGETTI COINVOLTI

Il processo di formazione e di attuazione del Programma triennale si articola in una serie di fasi tra loro strettamente collegate (individuazione dei contenuti, redazione, adozione, attuazione e monitoraggio del Programma) in ognuna delle quali sono identificati i soggetti che vi partecipano, con specifici ruoli ed attività.

Alla definizione, adozione e attuazione del Programma e ai suoi aggiornamenti concorrono:

1. L'organo di indirizzo politico-amministrativo
2. Il Responsabile per la trasparenza e l'integrità, individuato nel Responsabile del Settore Servizi Istituzionali
3. Le Strutture/Uffici dell'Amministrazione
4. Gli Stakeholder
5. L'Organismo Comunale di Valutazione

1. L'organo di Indirizzo politico-amministrativo:

- emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici che il Responsabile della Trasparenza deve seguire nella predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e degli eventuali aggiornamenti dello stesso;
- delibera, in coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio, l'approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

2. Il Responsabile per la trasparenza e l'integrità:

- è responsabile del processo di formazione, adozione e attuazione del Programma Triennale;
- promuove e coordina le strutture interne all'Amministrazione;
- sovrintende alla corretta realizzazione delle singole iniziative indicate nel Programma Triennale, volte a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;
- analizza e individua eventuali zone di rischio nell'attuazione del programma.

4. I Responsabili delle unità organizzative coinvolte:

- individuano i contenuti del Programma sulla base degli indirizzi definiti dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e delle indicazioni fornite dagli stakeholder;
- sono responsabili della raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati di loro pertinenza, nonché della pubblicazione sul sito internet comunale;
- sono responsabili dell'attuazione del Programma per la parte di loro competenza;
- collaborano per la realizzazione delle iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

4. Gli stakeholder

- contribuiscono al processo di formazione e valutazione del Programma, formulando suggerimenti e proposte.

Gli stakeholder del Comune di Calolziocorte sono: cittadini, associazioni di consumatori, terzo settore, imprese, esercenti attività commerciali, i dipendenti dell'Ente, le associazioni sindacali, mass media, altri enti pubblici, etc.

5. L'Organismo Comunale di Valutazione (OCV)

all'Organismo Comunale di Valutazione compete:

- la corretta applicazione delle linee guida dell'ANAC;
- il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza ed integrità, dei controlli interni;
- la promozione e l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

Gli esiti delle verifiche dovranno essere riportati nella Griglia **predisposta dall'ANAC**, e sono funzionali all'Attestazione dell'OIV sulla trasparenza. I risultati sono trasmessi anche agli organi politici dell'amministrazione, che ne tengono conto al fine dell'aggiornamento degli obiettivi strategici in materia di trasparenza per l'elaborazione dei contenuti del programma triennale.

Inoltre l'articolo 44 del D.Lgs. n.33/2013 attribuisce all'OIV il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti sul Programma triennale per la trasparenza l'integrità e quelli indicati nel Piano della performance, valutando, altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori.

SITO WEB ISTITUZIONALE

Il sito web istituzionale del Comune è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre PA, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

Ai fini della piena applicazione dei principi di trasparenza e integrità il Comune ha attivato nell'anno 2015 di un nuovo sito avente tecnologia Web 2.0 con requisiti di piena **accessibilità**, come previsto dal *World Wide Web Consortium (W3C)* e dalla normativa italiana in materia (Legge n. 4/2004, Codice dell'Amministrazione digitale e Legge n.221/2012).

Per l'**usabilità** dei dati, tutti i settori dell'Ente dovranno curare la **qualità della pubblicazione** affinché i cittadini e gli *stakeholder* possano accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto. Inoltre il concetto di trasparenza punta a rendere accessibile i dati detenuti da un ente, affinché questo patrimonio possa essere fatto proprio e riutilizzato, anche con finalità diverse da quelle di ciascun ente, da parte degli altri soggetti sociali, singoli individui, associazioni di consumatori, imprenditori, partiti o movimenti politici, enti di ricerca ecc.

LA BUSSOLA DELLA TRASPARENZA

La Bussola della Trasparenza (www.magellanopa.it/bussola) è uno strumento operativo, adeguato al D. Lgs. n. 33/2013, ideato dal Dipartimento della Funzione Pubblica per consentire alle Pubbliche Amministrazioni e ai cittadini di utilizzare strumenti per l'analisi e il monitoraggio dei siti web istituzionali. Il principale obiettivo della Bussola è quello di accompagnare le amministrazioni, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, nel miglioramento continuo della qualità delle informazioni *online* e dei servizi digitali.

La Bussola della Trasparenza consente di:

1. verificare i siti web istituzionali (utilizzando la funzionalità "verifica sito web");
2. analizzare i risultati della verifica (controllando le eventuali *faccine rosse* e i suggerimenti elencati);
3. intraprendere le correzioni necessarie:
 - a. realizzare azioni tecniche (adeguare il codice, la nomenclatura e i contenuti nella *home page*);
 - b. promuovere azioni organizzative/redazionali (coinvolgere gli eventuali altri responsabili, per la realizzazione delle sezioni e dei contenuti mancanti e necessari per legge);
4. dopo aver effettuato i cambiamenti, verificare nuovamente il sito web, in un ciclo di miglioramento continuo.

Lo strumento è pubblico e accessibile anche da parte del cittadino che può effettuare verifiche sui siti web delle pubbliche amministrazioni e inviare segnalazioni.

Il monitoraggio dei siti web delle PA avviene attraverso un processo automatico di verifica che analizza i vari siti web e permette di verificarne la rispondenza con le "Linee guida dei siti web delle PA", ovviamente in termini di aderenza e conformità.

In particolare, per ciascun contenuto minimo previsto dalla linee guida, è stata individuata una serie di indicatori con le relative modalità di misurazione, che permettono di verificarne il rispetto con la sua esistenza.

Il monitoraggio, che viene automaticamente avviato a intervalli di tempo regolari, scansiona ciascun sito e verifica che siano soddisfatti gli indicatori per ciascun contenuto minimo e determina una classificazione dei siti.

La verifica è condotta sui siti di tutte le pubbliche amministrazioni, prendendo in esame l'albero di navigazione previsto dall'allegato 1 del D.Lgs. 33/2013 e le relative sezioni e sottosezioni, e infine il livello di raggiungimento dei contenuti (da 1 a 3).

DATI DA PUBBLICARE SUL PORTALE DEL COMUNE

Le informazioni ed i dati, indicati nell'allegato A), continuano a essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.calolziocorte.lc.it, nell'apposita sezione denominata "**Amministrazione Trasparente**", istituita in ottemperanza del D.Lgs. **n.33/2013**. La sezione, chiaramente identificabile e organizzata in coerenza con l'indice stabilito nell'allegato **Tabella 1 del D.Lgs. n.33/2013**, è posta sulla "homepage" del sito internet, facilmente raggiungibile mediante lo specifico link.

Il Comune di Calolziocorte provvede alla pubblicazione dei dati in formato di tipo aperto, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n.33/2013 ed alle "Linee guida per i siti web della P.A. - art. 4 della Direttiva n. 8/09 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione" relative a reperibilità, classificazione e semantica delle risorse presenti sul sito.

Al fine di favorire l'accesso, il riuso e l'elaborazione delle informazioni e dei dati pubblicati ed aumentarne la qualità, si procede a:

a) organizzare la suddetta sezione in modo che i contenuti siano strutturati in coerenza con quanto indicato nell'allegato A) del presente piano. La sezione, quindi, è divisa in sotto-sezioni di 1° livello e sotto-sezioni di 2° livello, ognuna delle quali denominata come le categorie di dati riportate nel citato allegato. L'ordine delle voci all'interno della sezione deve corrispondere a quello del medesimo allegato. Le voci devono essere previste anche se i rispettivi contenuti non sono stati ancora pubblicati; in tal caso, deve essere visualizzato un messaggio che indichi che i contenuti sono in via di pubblicazione con la previsione della relativa data;

b) garantire la tempestività della pubblicazione delle informazioni e dei dati e la trasparenza dei criteri di validità; ogni contenuto informativo deve essere corredato dalla data di pubblicazione, la data di aggiornamento. I dati e le informazioni sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione con le precisazioni e le eccezioni previste dall'art.8, comma 3, del D.Lgs. n.33/2013. Le informazioni superate e/o non più significative dovranno essere archiviate ai sensi dell'art.9, comma 2, del Decreto;

c) prevedere il controllo delle attualità delle informazioni pubblicate, anche a tutela di eventuali interessi coinvolti, riportando in ogni pagina della sezione "Amministrazione Trasparente" la data di aggiornamento, anche se tale "aggiornamento" non ha richiesto la modifica del dato in quanto non si rende necessario rettificarlo, integrarlo o comunque adeguarlo. Nell'allegato "A" del presente Programma viene indicata, in apposita colonna, per ciascuna tipologia di contenuti delle pubblicazioni obbligatorie, la tempistica di aggiornamento (cadenza annuale, semestrale, tempestiva).

d) pubblicare on line, nella sezione dedicata alla performance, i dati legati ad aspetti di performance particolarmente rilevanti. In particolare, le indicazioni relative allo stato di raggiungimento dei target desiderati rispetto a obiettivi di particolare interesse, ciò in aggiunta alla possibilità di "scaricare" il Piano e la Relazione sulla performance;

Inoltre, il Comune nell'esercizio della propria discrezionalità, seleziona e pubblica anche dati ulteriori, rispetto a quelli previsti da specifiche norme di legge, sulla base delle esigenze rilevate dagli stakeholders, fermo restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla neutralizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

CARATTERISTICHE DEI DATI	NOTE ESPLICATIVE
COMPLETI E ACCURATI	I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni.
COMPENSIBILI	Il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed evidente. Al riguardo, seri ostacoli all'usabilità dei dati sono: 1. la frammentazione , ovvero la pubblicazione in punti diversi del sito di dati che, se pubblicati unitariamente, potrebbero essere effettivamente comprensibili e fornire ai cittadini un valore aggiunto di conoscenza sulla struttura o sul funzionamento dell'amministrazione. La frammentazione dei dati impedisce, inoltre, ad eccezione di operazioni complesse e dispendiose, in termini di tempo, da parte dell'utente, di poter effettuare comparazioni o calcoli aggregati; 2. la natura tecnica dei dati (ad es. dati finanziari e bilanci). In tal caso, ogni ambito organizzativo deve avere cura di selezionare i dati e di elaborarli in informazioni il cui significato sia chiaro ed accessibile anche da parte di cittadini ed utenti privi di particolari conoscenze specialistiche.
AGGIORNATI	Per ogni dato occorre indicare la data di pubblicazione e di aggiornamento, il periodo di tempo a cui si riferisce. Le amministrazioni devono organizzarsi in modo che l'aggiornamento dei dati e delle informazioni sia puntuale.
TEMPESTIVI	La pubblicazione dei dati deve avvenire in tempi tali perché possa essere utilmente fruita dall'utente (nel caso, ad esempio della pubblicazione di bandi di concorso o di gara e, più in generale, di dati ed informazioni relativi a fasi di procedimenti in corso di svolgimento).
PUBBLICATI IN FORMATO APERTO	Al fine del benchmarking e del riuso, è opportuno che le informazioni e i documenti siano pubblicati in formato aperto, unitamente ai dati quali "fonte", anch'essi in formato aperto (XML, ODF, ecc.), corredati da file di specifica (XSD, ecc.) e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni di riferimento sono riportate.

I dati vengono individuati e resi in formato pubblicabile nonché aggiornati a cura di ciascun ambito organizzativo dell'Ente, sotto la responsabilità del Responsabile di Settore preposto alla direzione del medesimo. **Ogni Responsabile di Settore può nominare uno o più referenti per la trasparenza. La pubblicazione avviene a cura del Settore indicato, per ciascun dato, nella colonna "Pubblicatore" dell'allegato "A" del presente programma.** I dati, in tal modo inseriti, sono soggetti a monitoraggio da parte del Responsabile della Trasparenza, per assicurare l'effettivo aggiornamento delle informazioni.

IL RIUTILIZZO DEI DATI

I dati pubblicati, a norma del decreto legislativo. 33/2013, sono liberamente riutilizzabili. Per tale motivo il legislatore ha imposto che documenti e informazioni siano pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del CAD (decreto legislativo 82/2005). Come già precisato, con provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato le nuove "linee guida in materia di dati personali".

Tra i vari argomenti trattati, il Garante ha affrontato il tema delle modalità di riutilizzo dei dati personali obbligatoriamente pubblicati in “amministrazione trasparente” per effetto del decreto legislativo 33/2013.

Il Garante è intervenuto per specificare che “il riutilizzo dei dati personali pubblicati è soggetto alle condizioni e ai limiti previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali e dalle specifiche disposizioni del decreto legislativo 36/2006 di recepimento della direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico”.

Il principio generale del libero riutilizzo di documenti contenenti dati pubblici riguarda essenzialmente documenti che non contengono dati personali, oppure riguarda dati personali opportunamente aggregati e resi anonimi.

Il solo fatto che informazioni personali siano rese conoscibili online per finalità di trasparenza non comporta che le stesse siano liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi scopo.

In particolare, in attuazione del principio di finalità di cui all'art. 11 del decreto legislativo 196/2003, il riutilizzo dei dati personali conoscibili da chiunque non può essere consentito "in termini incompatibili" con gli scopi originari per i quali i medesimi dati sono resi accessibili pubblicamente. Secondo il d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per “dato personale” si intende, “qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale” (art. 4 co. 1 lett. b) del d.lgs. 196/2003).

POSTA ELETTRONICA CERIFICATA (PEC)

Questo Ente, dal 2008, si è dotato della casella di posta elettronica certificata (PEC) per il cittadino calolziocorte@legalmail.it . L'indirizzo è raggiungibile direttamente dalla homepage del sito web (Art. 54 co. 2 ter D. Lgs. 82/2005 come modificato dal D. Lgs. 235/2010) ed è stato registrato all'Indice delle P.A. nel 2010.

La posta ricevuta in questa casella PEC viene gestita direttamente dall'Ufficio Protocollo – settore Servizi Istituzionali - che provvede, mediante protocollazione e assegnazione, a trasmettere digitalmente il documento in entrata ai destinatari interni.

L'Ente vuole attivare ulteriori PEC destinate a uffici comunali. Ha inoltre dotato i Responsabili di Settore e particolari figure di dipendenti di firma digitale.

IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Posizione centrale nel Programma per la trasparenza occupa il piano della *performance*, destinato ad indicare con chiarezza, sulla base del Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'ente, obiettivi e indicatori, criteri di monitoraggio, valutazione e rendicontazione. Il piano è il principale strumento che la legge pone a disposizione dei cittadini perché possano conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice l'operato delle amministrazioni pubbliche. Non più autoreferenzialità del proprio operato da parte dell'Amministrazione Comunale, ma confronto sui risultati raggiunti.

Per facilitare l'approccio alla complessità tipica degli strumenti di programmazione, misurazione e rendicontazione dell'attività comunale, sono esplicitati in modo specifico indicatori degli obiettivi sfidanti e di maggior impatto, prendendo inoltre in considerazione quanto i servizi e le relative informazioni rispondano ai requisiti di accessibilità, tempestività, trasparenza ed efficacia.

IL COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSE

Poiché bisogna avviare un percorso che possa risultare favorevole alla crescita della cultura della trasparenza, appare indispensabile che la struttura prenda piena consapevolezza non soltanto della

novità normativa, quanto piuttosto del diverso approccio che occorre attuare nella pratica lavorativa. Deve consolidarsi un atteggiamento orientato pienamente al servizio del cittadino e quindi, in primo luogo, considerare la necessità di farsi comprendere e conoscere, nei linguaggi e nelle logiche operative. È importante quindi strutturare percorsi di sviluppo formativo mirati a supportare questa crescita culturale, sulla quale poi costruire, negli anni successivi, azioni di coinvolgimento mirate, specificamente pensate per diverse categorie di cittadini, che possano così contribuire a meglio definire ed orientare gli obiettivi di performance dell'ente e la lettura dei risultati, accrescendo gradualmente gli spazi di partecipazione.

Sin da subito è peraltro possibile implementare in alcune specifiche sezioni del portale strumenti di interazione che possano restituire con immediatezza all'ente il feedback di quanto si va facendo, in diretta connessione con la trasparenza e con il ciclo della *performance*. Parimenti può essere rinforzata la funzione di ascolto, sia in chiave valutativa della qualità dei servizi offerti, che in chiave propositiva in merito agli ambiti sui quali attivare azioni di miglioramento in tema di trasparenza.

INTEGRITA'

Trasparenza ed integrità sono due concetti strettamente correlati: la pubblicazione di specifiche informazioni pubbliche e di specifici documenti delle pubbliche amministrazioni risulta strumentale alla prevenzione di fenomeni di distorsione dell'azione amministrativa (per esempio corruzione nella pubbliche amministrazioni):

Pertanto sussiste un legame tra la disciplina della trasparenza e quella della lotta alla corruzione o della integrità nell'attività della pubblica amministrazione. La trasparenza è dunque uno strumento fondamentale per prevenire situazioni in cui possono esistere forme di illecito e di conflitto di interessi. Da qui la rilevanza della pubblicazione di alcune tipologie di dati relativi, da un lato, al personale dell'amministrazione comunale e ai soggetti che, a vario titolo, lavorano nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni, dall'altro, sovvenzioni e benefici di natura economica elargiti da soggetti pubblici, nonché agli acquisti di beni e servizi

Con specifico riferimento al profilo dell'integrità, sin dall'anno 2000 uno specifico decreto ministeriale ha adottato il Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione. Tale documento è pubblicato sul sito istituzionale, alla sezione Trasparenza, valutazione e merito, e specifica il contenuto degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità cui deve ispirarsi il dipendente pubblico, obblighi che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa.

Il d. lgs. 30 marzo 2001, n.165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", contiene alcune importanti norme, alcune introdotte dal D. Lgs 150/2009, la cosiddetta Riforma Brunetta, che stabiliscono il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e il sistema sanzionatorio applicabile.

Da ultimo la Giunta Comunale con deliberazione n. 116 del 27/12/2013 ha approvato il "*Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Calolziocorte*", che integra e specifica, ai sensi dell'articolo 54, comma 5°, del D.Lgs. n. 165/2001, le previsioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, "*Codice generale*", approvato con Dpr n. 62/2013. n. 62, che ha definito i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

Il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Calolziocorte si applica a tutti i dipendenti del Comune, con particolare riguardo a quelli che svolgono attività di natura tecnico-professionale nelle aree ad elevato rischio di corruzione, come definite nell'articolo 1, comma 16°, della legge n. 190/2012 e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione. È pubblicato in

Amministrazione Trasparente, 1° livello Disposizioni Generali, 2° livello Atti Generali – raccolta: Codice Disciplinare e Codice di Condotta.

La legge prevede che i Responsabili di settore rilascino, con assunzione di responsabilità diretta e personale, il parere di regolarità tecnico / economica sulle proposte di deliberazione sia della Giunta che del Consiglio Comunale. Tutte le determinazioni che prevedano impegno di spesa o che comunque incidano in materia di affidamento di incarichi, prestazione di servizi, lavori, forniture o acquisizione di beni, nonché gli atti di liquidazione sono sottoposti ad un esame da parte della Ragioneria comunale, che può chiedere approfondimenti, modifiche o integrazioni.

Il Nucleo di Controllo Interno periodicamente verifica a campione il sostanziale rispetto dei principi di legittimità, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, compreso il rispetto dei tempi dei procedimenti.

Il Nucleo Ispettivo Interno, la cui istituzione e funzionamento è disciplinata in un regolamento pubblicato alla sezione “ Statuto e Regolamenti Comunali “, operando in una posizione di autonomia, effettua verifiche a campione sui dipendenti comunali finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di legge in materia di esclusività del rapporto di lavoro pubblico, ad esempio le disposizioni che riguardano l'iscrizione agli albi professionali per i pubblici dipendenti, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Inoltre verifica il regime delle autorizzazioni allo svolgimento di altra attività di lavoro subordinato o autonomo ed effettua controlli a sorpresa sulla presenza in servizio dei dipendenti per stroncare eventuali fenomeni di assenza ingiustificata.

IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA E L'ACCESSO CIVICO

Tra le novità rilevanti introdotte dal d.lgs. n. 33/2013 vi è l'istituto dell'accesso civico (art. 5). Attraverso l'accesso civico, il legislatore intende favorire il controllo dei cittadini sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. In sostanza, esso consiste nel diritto di chiedere alla pubblica amministrazione di conoscere le informazioni che dovevano essere pubblicate o che lo sono state in maniera incompleta. La titolarità del diritto in esame è estesa a tutte le persone (la norma usa il termine “chiunque”) aventi la capacità di agire, senza distinzione tra cittadini italiani o stranieri, tra residenti o non residenti in Italia, all'evidente scopo di estendere al massimo il novero dei possibili soggetti controllori.

Le amministrazioni sono tenute ad adottare autonomamente le misure organizzative necessarie al fine di assicurare l'efficacia di tale istituto e a pubblicare, nella sezione “Amministrazione trasparente”, gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo, corredate dalle informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto. Il Responsabile della trasparenza (Responsabile del Settore Servizi Istituzionali), ai sensi dell'art. 5, c. 2, del decreto, si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e, in virtù dell'art. 43, c. 4, ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il Responsabile non ottemperi alla richiesta, l'art. 5, c. 4, prevede che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo (Segretario Generale) di cui all'art. 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti.

Tabella di raffronto tra accesso civico e diritto d'accesso

	Accesso civico	Diritto d'accesso
Riferimento normativo	Art. 5 decreto legislativo 33/2013	Artt. 22 e ss. legge 241/19

Soggetti titolari	Chiunque	Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (art. 22 lett. b) legge 241/1990).
Documenti accessibili	Tutti i documenti, informazioni e dati da pubblicare obbligatoriamente in "amministrazione trasparente" e non pubblicati	I documenti detenuti dalla PA riferibili alla situazione giuridicamente tutelata del privato
Motivazione	La domanda non è motivata	La domanda deve essere motivata
Costi	Gratuito	L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
Termine	30 giorni	30 giorni
Rimedi in caso di inerzia della PA	Il privato si rivolge al titolare del potere sostitutivo (art. 2 co. 9-bis legge 241/1990).	Il privato può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo, essendo questo un istituto a carattere generale, ovvero ricorrere al TAR o al Difensore civico regionale (art. 25 legge 241/1990).
Differimento o limitazione del diritto	La legge non prevede ipotesi di differimento o limitazione dell'accesso civico.	Il differimento o la limitazione del diritto d'accesso sono ammessi nei casi previsti dall'art. 24 della legge 241/1990.

L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)

La legge 190/2012 inizialmente aveva assegnato i compiti di autorità anticorruzione alla Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (CiVIT).

La CiVIT era stata istituita dal legislatore, attraverso il decreto legislativo 150/2009, per svolgere prioritariamente funzioni di valutazione della "performance" delle pubbliche amministrazioni. Successivamente la denominazione della CiVIT è stata sostituita da quella di Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

L'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014), ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione.

La mission dell'ANAC può essere "individuata nella prevenzione della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i

procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione.

La chiave dell'attività della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di vigilare per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e al contempo aumentare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che comportano tra l'altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese¹.

La legge 190/2012 ha attribuito alla Autorità nazionale anticorruzione lo svolgimento di numerosi compiti e funzioni.

L'ANAC:

1. collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
2. approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA);
3. analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
4. esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
5. esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;
6. esercita vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;
7. riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

A norma dell'articolo 19 comma 5 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014), l'Autorità nazionale anticorruzione, in aggiunta ai compiti di cui sopra:

8. riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001;
9. riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del Codice di cui al d.lgs. 163/2006;
10. salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 689/1981, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

Secondo l'impostazione iniziale della legge 190/2012, all'attività di contrasto alla corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il comma 5 dell'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all'ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Ad oggi, pertanto, è l'ANAC che, secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito con DPCM 16 gennaio 2013:

1

□ Dal sito istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione.

- a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
- b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
- c) predisporre il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);
- d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

In ogni caso, si rammenta che lo strumento che ha consentito agli operatori di interpretare la legge 190/2012 immediatamente dopo la sua pubblicazione rimane la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 proprio del Dipartimento della Funzione Pubblica (“legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”).

GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E LE SANZIONI

Le norme di attuazione della trasparenza integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce peraltro elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed elemento valutato ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

PUBBLICAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ E MONITORAGGIO DELLO STATO DI ATTUAZIONE

Il presente Programma verrà pubblicato sul sito web dell'amministrazione, nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente “. Verranno altresì pubblicate le verifiche sulla sua attuazione. Tali atti saranno posti a disposizione dei cittadini.

Come già avvenuto **nel 2015**, il monitoraggio dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale di cui al D.lgs. 33/2013 avverrà attraverso le attestazioni rese dall'Organismo Comunale di Valutazione sulla base di modelli predisposti dall'A.N.A.C. oppure, a seconda delle disposizioni interessate, dall'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (AVCP).

Allegato A): Elenco obblighi di pubblicazione